ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREUS E SASS PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO ENELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA

Art. 1 - PREMESSE

- L'attività del SASS è svolta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla Convenzione tra AREUS e SASS per gli interventi di soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio della Regione Sardegna (di seguito per brevità Convenzione), a favore di tutte le persone presenti sul territorio regionale senza alcun onere a carico delle persone assistite.
- 2. Al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività di soccorso sanitario a vantaggio degli infortunati e pericolanti, oggetto della Convenzione, il SASS si astiene dal ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario e si attiverà affinché l'utenza si rivolga direttamente al numero unico di emergenza attivo sul territorio regionale. A tal fine il SASS si impegna anche a non pubblicare il proprio recapito telefonico come interlocutore dell'urgenza sanitaria e a informare la Centrale Operativa 118 territorialmente competente dell'uscita di proprie squadre per interventi cui è tenuto per legge, di cui ricevesse richiesta direttamente, chiedendone la preventiva attivazione per gli interventi sanitari.
- 3. Il SASS si impegna ad informare la Centrale Operativa 118 competente per territorio ogni qualvolta il proprio personale sia chiamato per interventi non sanitari richiesti direttamente da altri Enti, al fine dell'opportuno coordinamento con il Servizio Regionale di Emergenza Sanitaria per garantire comunque la continuità del proprio compito sul territorio regionale.
- 4. In funzione del diverso ruolo assunto dal SASS, ai fini della Convenzione si distinguono le due tipologie di interventi di cui agli artt. 2 e 3 seguenti.

Art. 2 - INTERVENTI DI SOCCORSO TERRESTRE

1. Il SASS, attraverso le proprie zone, XXIX Delegazione Alpina e VIII Speleologica, su richiesta delle Centrali Operative 118 (CO 118), si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, agli interventi di soccorso sanitario sopra richiamati, anche fuori dal proprio ambito territoriale, mettendo a disposizione soccorritori tecnicamente addestrati e dotati delle qualificazioni sanitarie richieste da AREUS. Su richiesta avanzata delle CO 118 in base alle difficoltà tecniche, ambientali e meteorologiche segnalate dal SASS, quest'ultimo può mettere a disposizione anche proprie componenti sanitarie.

- L'effettuazione degli interventi di soccorso è assicurata a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione meteorologica, salvo ipotesi di forza maggiore e in ogni caso previa valutazione delle condizioni di sicurezza dei soccorritori, così come definite sul luogo dal responsabile delle operazioni del SASS.
- 3. Il SASS assicura, altresì, un servizio di guardia attiva denominato ESA (Equipe di Soccorso Alpino) presso le basi di Cagliari, Sassari e Nuoro organizzato in tal senso con il presidio operativo di una squadra di almeno tre soccorritori per ciascuna base disponibili con turnazione nei weekend e nei giorni festivi dalle 9.00 alla scadenza delle effemeridi.
- 4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità operativa del SASS comprende i seguenti interventi:
 - soccorso in terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.);
 - soccorso in vie alpinistiche, vie ferrate o sentieri attrezzati, vie in falesia o palestre d'arrampicata outdoor;
 - soccorso in forra (canyon, torrente, fiume);
 - soccorso in scenari alluvionali;
 - soccorso in cavità ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.);
 - soccorso su impianti a fune (funivia, cabinovia, seggiovia);
 - soccorso su piste da sci;
 - ricerca di superficie;
 - ricerca e soccorso in valanga;
 - soccorso su terreno impervio o in ambiente ostile in genere, ovvero ambienti confinati in casi particolari (scarpate stradali, ponteggi, ciminiere, abitazioni, ecc.);
 - supporto alla équipe medica 118 su terreno montano, impervio o in ambiente ostile, laddove possibile;
- 5. In ogni caso di intervento in ambito ostile ed impervio del territorio regionale ricadenti tra gli scenari operativi di cui al punto precedente, la CO118, all'atto della chiamata di soccorso, allerterà tempestivamente il referente SASS il quale attiverà le proprie idonee strutture con le quali l'intervento di soccorso dovrà essere concordato e coordinato.
- 6. I riferimenti e le modalità di attivazione del SASS dovranno essere integrati negli specifici protocolli operativi delle CO 118, definiti in collaborazione con il SASS stesso relativamente agli ambiti specifici, mentre le modalità di effettuazione degli interventi sono stabilite nel Protocollo di intervento del SASS (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Regolamento.
- 7. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo precedente, il SASS mette a disposizione il proprio personale opportunamente addestrato e certificato.
- 8. La CO 118 di riferimento territoriale dovrà inserire nel proprio sistema informatico il riconoscimento dell'uscita delle squadre del SASS e comunicare al SASS il

- numero di servizio e il codice colore della chiamata. Qualora non venga comunicato dalla CO 118 il codice colore, il SASS si riterrà attivato in codice giallo.
- 9. Durante le operazioni di soccorso il SASS, fatti salvi oggettivi impedimenti, dovrà fornire alla CO 118 territorialmente competente tutti i dati riferiti alla partenza e all'arrivo sul luogo dell'intervento delle proprie squadre, alla presa in carico ed eventuale imbarellamento degli infortunati/pericolanti, alla partenza dal luogo dell'intervento e al termine delle operazioni, con la consegna degli infortunati/pericolanti al mezzo di soccorso sanitario inviato, se necessario, dalla CO 118 stessa.
- 10. Il SASS per ciascun intervento di soccorso e/o elisoccorso redige un proprio rapporto informativo di intervento. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo devono essere redatte a cura del SASS distinte relazioni riassuntive dell'attività svolta nel corso dell'anno, con indicazione del numero degli interventi, delle persone soccorse, delle particolari casistiche statistiche intervenute e di ogni altra notizia utile a rendere esaustiva e completa la relazione sull'attività oggetto della presente convenzione. I singoli rapporti di missione saranno messi a disposizione dell'AREUS previa formale richiesta.
- 11. Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso ed elisoccorso in ambiente ostile, la CO118 farà riferimento al responsabile SASS territorialmente competente, ovvero al Tecnico di Elisoccorso o al Tecnico di Soccorso Alpino in servizio attivo. A detto personale faranno capo le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra, tenuto in ogni caso conto degli specifici Protocolli Operativi e della catena di comando propri del CNSAS. Le modalità di attuazione delle varie fasi del soccorso saranno concordate tra l'operatore della CO 118 ed il responsabile SASS, e, quando necessario, con il Comandante dell'elicottero ed il Tecnico di Elisoccorso.
- 12. La priorità degli interventi nelle missioni di soccorso ed elisoccorso è comunque riservata a quelli di emergenza sanitaria, su decisione del Medico di servizio della CO118 assunta sulla scorta delle notizie che lo stesso riesce ad acquisire. In caso di più richieste di soccorso che giungano contemporaneamente alla CO118, la priorità di intervento è stabilita dal Medico coordinatore sulla base dei criteri clinici o situazionali relativi.
- 13. Salvo i casi in cui la singola richiesta di intervento pervenuta alla CO118 sia fin dall'origine chiaramente definibile come intervento di recupero salma o ancorché l'utente rifiuti la prestazione sanitaria, ogni altra richiesta d'intervento in ambiente montano, impervio o ostile pervenuta alla CO118 deve ritenersi di carattere sanitario.
- 14. Durante le operazioni di soccorso, le decisioni in ordine a qualsiasi prestazione sanitaria saranno assunte dal medico in servizio presso la CO 118 territorialmente competente, sentito il personale sanitario del SASS, qualora presente sul luogo dell'evento.

- 15.L'accertamento della natura non sanitaria dell'intervento e del codice di missione 118 spetta al medico del servizio di elisoccorso o della CO118 o in sua assenza, al medico del SASS o al medico dell'unità 118 disponibile sul posto che constata lo stato della persona soccorsa.
- 16.Le modalità di intervento relative a richieste che sin dall'origine concernono il recupero salme, sono decise d'intesa con il coordinatore SASS che autorizzerà la missione d'intesa con la CO118 una volta ottenuto, se necessario, il nulla osta dall'Autorità Giudiziaria.
- 17. Relativamente all'eventuale necessità di mezzi aerei per la risoluzione dell'operazione di soccorso, il SASS si dovrà attenere alle disposizioni impartite nelle Linee Guida richiamate nella DGR n. 6348 del 5.10.2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- 18. Su richiesta del SASS e compatibilmente con le contingenti situazioni in atto, le CO 118 forniranno adeguato supporto aereo per il trasporto delle squadre territoriali e/o di specialisti del SASS sul luogo dell'intervento e per il relativo rientro.
- 19. Il SASS, secondo le proprie convenzioni con soggetti terzi e valutata l'opportunità operativa in accordo con la CO118, potrà attivare altri mezzi aerei oltre a quelli previsti dal servizio di elisoccorso.
- 20. Per l'attività di ricerca dispersi in ambiente ostile, AREUS concorre alla disponibilità di mezzi aerei anche per l'attività di ricognizione, tenendo conto delle informazioni disponibili relative ai dispersi e di quelle fornite dal SASS.
- 21. Il SASS, qualora necessario ed al fine di offrire adeguate risposte ad ogni tipo di intervento richiesto, si impegna ad attivare (senza oneri aggiuntivi) le Commissioni Operative Nazionali CNSAS e le proprie convenzioni con soggetti terzi.
- 22. Il SASS potrà mettere a disposizione, anche su specifica richiesta delle CO118, i propri sistemi di geo localizzazione tramite la piattaforma CNSAS intesa sia come sistema di localizzazione veicolato tramite SMS, applicativi per smartphone, localizzazione silente e non consensuale, oltre che tramite le convenzioni nazionali CNSAS con i principali operatori di telefonia mobile, in grado di offrire in tempo reale l'identificazione della posizione geografica di telefoni cellulari associabili ad assistiti ed a risorse inviate sul luogo dell'evento.

Art. 3 - INTERVENTI DI ELISOCCORSO

1. Statisticamente la maggior parte degli interventi di soccorso in ambiente Alpino e Speleologico può essere risolta in tempi notevolmente minori e con maggiore efficacia grazie all'utilizzo del mezzo aereo. Peraltro l'operatività del mezzo aereo in ambiente ostile presuppone che la componente aeronautica e la componente sanitaria a bordo del velivolo siano integrate da una componente

- tecnica in grado di garantire sia la sicurezza a terra della componente sanitaria sia il recupero in sicurezza delle persone assistite in ambiente ostile.
- 2. AREUS individua la componente tecnica dell'equipaggio di elisoccorso nella figura professionale specialistica del Tecnico di elisoccorso del CNSAS, così come definiti e riconosciuti dalle scuole Nazionali del CNSAS in conformità con gli artt. 5 e 6 della Legge n. 74/2001. Il Tecnico di Elisoccorso può avvalersi del supporto di squadre di terra e/o richiedere l'imbarco di tecnici del SASS qualora lo ritenga necessario per l'effettuazione dell'intervento.
- 3. Il SASS contribuisce all'attività di elisoccorso di AREUS con i propri Tecnici di Elisoccorso (di seguito chiamato TE) e Unità Cinofile da valanga.
- 4. Il SASS, ai sensi della Legge n. 74/01 e delle normative aeronautiche vigenti in materia, si impegna a garantire per ogni giorno di espletamento del servizio di elisoccorso e negli orari di operatività dell'elicottero, la presenza presso ciascuna base operativa di n.1 TE appositamente addestrato ed abilitato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il TE quale componente dell'equipaggio di missione HEMS e SAR ha il compito di:
 - a. Coadiuvare l'equipaggio di condotta (Pilota e Tecnico di Bordo) nella localizzazione del target e nelle fasi di decollo e atterraggio;
 - b. Coadiuvare l'equipaggio di condotta nella gestione delle fasi di imbarco e sbarco del medico, dell'infermiere e dell'infortunato;
 - c. Coordinare e gestire in sicurezza la movimentazione sul terreno del medico e dell'infermiere:
 - d. Come terzo componente dell'equipe sanitaria, coadiuvare il medico e l'infermiere in tutte le azioni di carattere sanitario.
- 5. In caso di missione HEMS di trasporto secondario, la direzione delle operazioni fa capo al medico del servizio di elisoccorso, ferme restando le competenze aeronautiche del Comandante in funzione delle superiori esigenze della sicurezza del volo, di cui quest'ultimo è unico ed insindacabile responsabile.
- 6. Il personale sanitario di AREUS impiegato in attività di elisoccorso dovrà essere addestrato all'utilizzo dei materiali e delle attrezzature tecniche di cui al punto 2 del successivo art. 6, secondo piani formativi concordati con il SASS.
- 7. Per ogni Base di elisoccorso della Regione Sardegna il SASS individua un proprio Responsabile Tecnico, di comprovata e riconosciuta esperienza, che collabora con il Responsabile Sanitario della Base e con il Responsabile Operativo delle società esercenti l'elisoccorso, per tutte le problematiche organizzative e operative che dovessero presentarsi, secondo le rispettive competenze.

Art. 4 - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SOCCORRITORI DEL SASS E DEL PERSONALE SANITARIO DI AREUS

1. Il SASS provvede alla formazione e qualificazione tecnica dei propri soccorritori secondo propri Piani formativi conformi agli standard minimi previsti per le diverse

- qualificazioni dai Piani formativi nazionali del CNSAS. I programmi formativi prevedono anche fasi addestrative con utilizzo dell'elicottero, per le quali il SASS dovrà concordare per scritto entro il 31 gennaio di ogni anno il calendario delle attività. Le attività addestrative con elicottero dovranno svolgersi in ambiente montano e AREUS si impegna a favorire il regolare svolgimento dell'attività formativa.
- 2. La qualificazione di carattere sanitario per l'operatività del soccorritore del SASS, disciplinata dalla normativa regionale vigente e successive integrazioni e modificazioni, sarà assicurata da AREUS, in accordo con la Scuola Nazionale Medica per l'emergenza ad alto rischio nel territorio montano (Legge n. 74/2001 art. 5, comma ce d), nel rispetto delle direttive regionali e di quelle in materia di formazione e certificazione dei soccorritori emanate dalla Direzione di AREUS e dei piani formativi nazionali CNSAS.
- 3. La formazione tecnico-alpinistica di base degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nelle attività di elisoccorso è demandata al SASS in esecuzione dell'art. 2 commi 2 e 3 e dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 74/2001, secondo un Piano di Formazione dell'Equipaggio di missione HEMS/SAR le cui modalità e relativo calendario verranno concordate annualmente con AREUS. Le attività formative, per la parte di competenza, saranno gestite da istruttori tecnici del CNSAS, sotto la responsabilità di un Direttore tecnico individuato dal SASS, che partecipa per conto dello stesso alla predisposizione del programma e del calendario della formazione. I materiali e le attrezzature tecniche necessarie per le attività formative, che non rientrano nel corredo personale degli operatori sanitari, vengono forniti dal SASS, mentre i materiali e le attrezzature sanitarie sono forniti da AREUS. La formazione tecnico-alpinistica di base degli operatori sanitari e di familiarizzazione con il servizio di elisoccorso, potrà essere prevista anche per il personale impiegato nei servizi sanitari territoriali con ambulanza.

Art. 5 - DOTAZIONI TECNICHE E SANITARIE

- 1. Il SASS utilizzerà propri automezzi e attrezzature tecniche specifiche, nonché materiale sanitario e presidi sanitari adeguati alle esigenze di intervento. L'acquisizione e l'utilizzo dei materiali e presidi sanitari è disciplinata dal Protocollo per l'acquisizione e l'utilizzo di materiali e presidi sanitari da definire entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.
- 2. Il personale sanitario di AREUS avrà in dotazione materiali e attrezzature tecniche le cui caratteristiche tecniche saranno definite in collaborazione con il SASS.
- 3. Il SASS utilizzerà altresì la propria rete radio per il collegamento fra le squadre in operazione e i propri centri operativi oltre che, ove possibile, con la CO 118 di riferimento. AREUS garantirà le comunicazioni su frequenze del SASS per gli elicotteri in servizio, durante le attività di soccorso che coinvolgono squadre a terra e/o centri operativi del SASS.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL SASS NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

- 1. Il SASS si impegna ad osservare tutti gli obblighi normativi applicabili in materia contrattuale, assicurativa, previdenziale e di salute e sicurezza sul lavoro per il proprio personale, intendendo come tale ogni soggetto coinvolto nelle attività gestionali, amministrative e di soccorso sia a titolo di volontariato che sulla base di un rapporto di lavoro dipendente o di carattere professionale. AREUS ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche per il tramite delle CO 118 territorialmente competenti, il rispetto degli obblighi normativi in parola.
- 2. In relazione all'attività di elisoccorso, AREUS, il SASS e le componenti aeronautiche redigono e tengono aggiornati i rispettivi Documenti per la valutazione dei rischi (DVR) e AREUS, con il contributo informativo di tutte le componenti, redige il Documento unico di valutazione di rischi interferenziali (DUVRI) per ogni base di elisoccorso e lo invia ai datori di lavoro delle diverse componenti.

Art. 8 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il SASS si impegna a presentare ad AREUS, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e ogni qualvolta richiesto, le copie delle polizze assicurative previste dalla normativa applicabile.

Art. 9 - ESERCITAZIONI CONGIUNTE E COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E ORGANIZZAZIONI

1. Il SASS, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nell'ottica del miglioramento della propria capacità operativa, partecipa a esercitazioni congiunte con altri enti e organizzazioni, finalizzate a verificare l'efficienza del coordinamento delle attività di soccorso e di protezione civile e collabora a eventi e attività programmati da altri enti e organizzazioni. Tali partecipazioni e collaborazioni saranno preventivamente comunicate con AREUS per iscritto qualora venga richiesto il rimborso spese. Per attività non comunicate preventivamente sulla base del presente documento e della Convenzione, i connessi costi non verranno riconosciuti da AREUS al SASS.

Art. 10 - RISERVATEZZA E RAPPORTI CON I MEDIA

- 1. Il SASS, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, potrà trasmettere agli Organi competenti e ai media informazioni sugli interventi effettuati nell'ambito della presente convenzione solo ed esclusivamente in riferimento alle attività svolte dalle proprie squadre, rispettando in ogni caso quanto contenuto nella normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
- 2. Il SASS e AREUS si impegnano a citare sempre vicendevolmente le rispettive strutture nel caso di operazioni congiunte.